

**DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2013  
222/2013/S/GAS**

**DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA  
PONENTEGAS S.R.L., RELATIVA AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON  
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  
499/2012/S/GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 22 maggio 2013

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 83/2012/E/gas;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 499/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 499/2012/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 571/2012/A;

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 499/2012/S/gas, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Ponente Gas S.r.l., un procedimento per accertare violazioni in materia di pronto

- intervento gas ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, contestando che:
- i. in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della RQDG, la società non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento; in particolare, come dichiarato dalla stessa società (punto 2 della *check list*) in occasione del controllo telefonico effettuato il giorno 26 aprile 2012 i militari del predetto Nucleo della Guardia di Finanza non sono riusciti a contattare il reperibile di turno in quanto l'operatore del centralino aveva fornito il numero 3356849249 non più in uso al personale addetto del servizio di pronto intervento;
  - ii. in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della RQDG, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento; in particolare la società ha dichiarato (punto 2 della *check list*) di disporre, per tutti gli impianti di distribuzione gestiti, di un recapito telefonico con linea fissa 0184486533 corrispondente al centralino generale della società e come tale, pertanto, non dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento;
  - iii. in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera g), della RQDG, la società non dispone di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento; in particolare, la società ha dichiarato (punto 2 della *check list*) con riferimento alle chiamate di pronto intervento che giungono al numero 0184486533 negli orari di ufficio che: “... *a partire dall'arrivo della chiamata fino alla messa in sicurezza dell'impianto, a tutt'oggi non è stata tenuta alcuna registrazione ...*”;
- in data 18 gennaio 2013 (prot. Autorità 2845), Ponente Gas S.r.l. ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni relativamente alle contestazione di cui alla deliberazione 499/2012/S/gas;
  - nella riunione del 22 maggio 2013, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- dalla valutazione della proposta presentata da Ponente Gas S.r.l. non risultano cessate tutte le condotte contestate, così come richiesto dall'articolo 17, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com. Permangono infatti le contestazioni in merito alla violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b) e g) della RQDG, per le quali la società non ha dato prova della loro cessazione. In particolare le dichiarazioni rese dalla società con riferimento al secondo ed al quarto impegno confermano la contestazione mossa nell'avvio del procedimento ovvero che Ponente Gas S.r.l. è dotata di un recapito di pronto intervento che in orario di ufficio – contrariamente a quanto richiesto dalla regolazione - non è esclusivamente dedicato a tale servizio con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici; dalle dichiarazioni rese dalla società, infatti, risulta che in orario di ufficio uno dei numeri indicati come di pronto intervento corrisponde a quello del centralino generale della società il

quale nel caso invita il cliente a contattare il centralino di pronto intervento costringendolo così ad una seconda chiamata;

- la proposta presentata da Ponente Gas S.r.l. reca impegni generici (articolo 17, comma 2, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com) e comunque già posti in essere prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, in quanto:
  - il primo impegno (relativo all'attivazione a seguito della verifica ispettiva di “*un'azione correttiva come da SGQ* - sistema di gestione della qualità interno” e all'effettuazione di controlli a campione per verificare la validità del servizio svolto), oltre a non essere adeguatamente descritto e quindi generico, risulta in parte (con riferimento alla c.d. SGQ e ai controlli a campione effettuati) già posto in essere prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Tali proposte non sono pertanto valutabili come impegni per la cui configurabilità è necessario che la condotta non sia stata ancora realizzata al momento della proposta;
  - il terzo impegno (relativo alla dotazione di un secondo numero di pronto intervento e di un conseguente secondo responsabile che in caso di difficoltà nel contattare il primo viene “allertato” automaticamente), oltre a non essere adeguatamente descritto, risulta già posto in essere prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio e pertanto non è valutabile come impegno, per la cui configurabilità è necessario che la condotta non sia stata ancora realizzata al momento della proposta.

**RITENUTO CHE:**

- non sussistono i presupposti per dichiarare ammissibile ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com la proposta di impegni presentata da Ponente Gas S.r.l. in data 18 gennaio 2013 (prot. Autorità 2845)

**DELIBERA**

1. di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta di impegni presentata da Ponente Gas S.r.l., in data 18 gennaio 2013 (prot. Autorità 2845), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 29 novembre 2012, 499/2012/S/gas;
2. di notificare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Ponente Gas S.r.l., Strada Ponte Romano n. 22g, 18010 Santo Stefano al Mare (IM) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

22 maggio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*